



## TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI



SEZIONE CIVILE



**Procedura di composizione della crisi**



**da sovraindebitamento**



Ex art. 268 CCII



Procedura familiare ex art. 66 CCII



Inventario dei beni e Programma di Liquidazione



**Dott. Andrea Pipitone**



Debitori istanti:



**PREMESSA**

- I sigg.ri [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], hanno avanzato presso l'Organismo di Composizione della Crisi OCC RESTART TRAPANI ETS istanza per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura familiare di Liquidazione controllata;

- il Referente dell'Organismo nominava lo scrivente quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII;

- in data 28/11/2024, il sottoscritto accettava l'incarico conferito;

- in data 06/03/2025 si effettuava il deposito dell'istanza per l'accesso alle procedure di composizione della crisi, della relazione particolareggiata nonché dei relativi allegati;

-In data 04/04/2025 il Tribunale di Trapani dichiarava aperta la procedura di Liquidazione controllata di [REDACTED] giusta Sentenza n. 20/2025 pubblicata il 03.04.2025, con instaurazione del giudizio portante [REDACTED].

-In data 04/04/2025 l'OCC RESTART TRAPANI ETS nominava lo scrivente, Liquidatore nella procedura di Liquidazione controllata del patrimonio degli odierni istanti.

-In data 07/04/2025, lo scrivente Liquidatore accettava l'incarico.

- Si procedeva alla notifica ai creditori, ai terzi titolari di diritti reali sui beni in proprietà dei debitori e agli stessi debitori, Sentenza n. 20/2025 pubblicata il 03.04.2025 di apertura della liquidazione controllata (si attende l'ultimo riscontro da parte dell'organismo di composizione della crisi OCC RESTART TRAPANI ETS).



- Con la predetta Sentenza il Giudice autorizzava il Liquidatore all'apertura di c/c intestato alla procedura di Liquidazione Controllata in titolarità dei debitori istanti: [REDACTED]

- In data 26/05/2025 si procedeva con l'apertura di conto corrente n. [REDACTED] presso la Banca Unicredit s.p.a., filiale di Alcamo, intestato alla procedura incardinata innanzi il Tribunale di Trapani [REDACTED] di Liquidazione Controllata.

- In data 07/05/2025, si chiedeva all'On.le Giudicante di escludere il bene [REDACTED] dalla procedura liquidatoria, stante il valore esiguo dello stesso, previa corresponsione da parte dei debitori istanti del valore commerciale appurato dalle perizie già depositate.

- Il Giudice con provvedimento del 14/05/2025 autorizzava il liquidatore ad escludere dalla procedura di liquidazione il veicolo [REDACTED], targato [REDACTED] in ragione del suo esiguo valore, previa corresponsione da parte dei ricorrenti dell'importo di cui alla maggiore delle valutazioni depositate al fine di escludere la sussistenza di qualsivoglia pregiudizio per la massa dei creditori;

- A seguito del superiore provvedimento, i debitori istanti, in data 28/05/2025, hanno provveduto alla corresponsione tramite bonifico bancario del maggior importo di € 950,00, sul conto corrente anzidetto, tale da escludere il veicolo in oggetto dalla procedura liquidatoria.

Premesso quanto sopra lo scrivente dichiara che al momento della immissione nelle funzioni, in base agli accertamenti svolti, la situazione patrimoniale è la seguente:

## 1. INVENTARIO DEI BENI DA LIQUIDARE - PATRIMONIO COMPLESSIVO DEL DEBITORE

Di seguito si riporta l'elenco analitico dell'attivo dei debitori, suddiviso per tipologia di bene.

### 1) Beni Immobili: fabbricati e terreni

a) Fabbricato sito in Alcamo, Contrada Molinelli n. SNC Piano T, CAT. A/3, classe 05, censito al NCEU del Comune di Alcamo al fg 15, part. 1613. Di tale immobile la quota da attribuire alla Sig.ra [REDACTED] è pari a 1/7.

b) Fabbricato sito in Alcamo, Contrada Maruggi snc, Piano T, CAT. A/7, classe 02, censito al NCEU del Comune di Alcamo al fg 76, part. 384. Di tale immobile la Sig.ra [REDACTED] già titolare del 50% della quota sul suindicato immobile, ha acquisito in successione ereditaria la quota del 16,6% per un totale complessivo del 66,6%, mentre ciascun figlio risulta proprietario della quota del 11,11%.

## 2) Beni mobili

- Saldo positivo del conto corrente n. [REDACTED] pari a Euro [REDACTED] presso Unicredit S.p.a, alla data del 31/03/2025.

Sono stati esclusi dalla liquidazione giusto provvedimento del Giudice del 14.05.2025 per in ragione del suo esiguo valore. E in particolare, previo versamento del prezzo di [REDACTED] per il veicolo [REDACTED]

## 3) Entrate correnti mensili

- **Stipendio da lavoro dipendente della Sig.ra [REDACTED] : Euro [REDACTED] netti mensili.**

Premesso quanto sopra si rassegna il seguente

## 2. PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

Come da espressa disposizione del Giudice, il Liquidatore ha provveduto a escludere dalla Liquidazione Controllata il reddito dei ricorrenti sino alla concorrenza delle somme necessarie al mantenimento del loro nucleo familiare nei limiti indicati dall'OCC. In particolare, poiché, come emerge dalle tabelle messe a disposizione dal sito Istat, la spesa media mensile per il mantenimento dei ricorrenti e del loro nucleo familiare (famiglia composta dalla sig. ra [REDACTED] e i suoi tre figli) è pari a € 3.659.43 (v. all. 1), si ritiene che il reddito percepito dalla famiglia sia da escludere interamente dalla procedura di

liquidazione poiché nettamente al di sotto della spesa media mensile delle famiglie italiane. Sarà, invece, destinata alla procedura di liquidazione ogni eventuale ulteriore entrata, superiore al predetto importo, (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura.

Verrà, invece, destinato al soddisfacimento dei creditori quanto ricavato dalla vendita dei beni costituenti il patrimonio dei debitori, e in particolare:

- **BENI IMMOBILI**

a) Fabbricato sito in Alcamo, Contrada Molinelli n. SNC Piano T, CAT. A/3, classe 05, censito al NCEU del Comune di Alcamo al fg 15, part. 1613. Di tale immobile la quota da attribuire alla Sig.ra [REDACTED] è pari a 1/7.

b) Fabbricato sito in Alcamo, Contrada Maruggi snc, Piano T, CAT. A/7, classe 02, censito al NCEU del Comune di Alcamo al fg 76, part. 384. Di tale immobile la Sig.ra [REDACTED] già titolare del 50% della quota sul suindicato immobile, ha acquisito in successione ereditaria la quota del 16,6% per un totale complessivo del 66,6%, mentre ciascun figlio risulta proprietario della quota del 11,11%.

Tutti i beni immobili del patrimonio dei ricorrenti sono stati oggetto di perizia di stima da parte del professionista tecnico, dall'architetto Nicolò Buffa, e segnatamente:

L'immobile di cui al punto a) è stato stimato con perizia resa dall'architetto Nicolò Buffa per un valore nullo poiché realizzato in abuso, mentre è stato valutato il lotto di terreno su cui sorge il fabbricato per un valore di € 15.400. Considerata la demolizione del fabbricato abusivo e che la quota da attribuire alla Sig.ra [REDACTED] è pari a 1/7 (1/7 di tale immobile deriva dalla successione di morte della madre di [REDACTED], si ottiene un valore finale pari a € 2.200.

L'immobile di cui al punto b) è stata resa perizia dall'architetto Nicolò Buffa, per un valore finale di € 170.200,00 (v. All. 11). In merito all'avvenuta successione, riguardo l'immobile sito in Alcamo alla Contrada Maruggi, preme specificare che le quote ereditarie



sono le seguenti: [REDACTED] già titolare del 50% della quota sul suindicato immobile, ha acquisito in successione ereditaria la quota del 16,6% per un totale complessivo del 66,6%, mentre ciascun figlio risulta proprietario della quota del 11,11%.

**Il valore complessivo del patrimonio immobiliare dei sigg.ri [REDACTED] stimato pari a € 172.400,00.**

#### **- BENI MOBILI**

I saldi positivi dei conti corrente in titolarità dei ricorrenti, come emerge dagli estratti conto forniti dai ricorrenti, non hanno una rilevanza tale da potersi ritenere “utili” ai fini della liquidazione, poiché le entrate sono derivanti esclusivamente dall’accredito dello stipendio. Pertanto si ritiene, salvo parere contrario del Giudice del sovraindebitamento, di doverli escludere dal programma di liquidazione.

Premesso quanto sopra, **il programma di Liquidazione prevede quindi un valore di realizzo di circa € 172.400,00 pari al valore del solo patrimonio immobiliare oggetto della procedura.**

### **MODALITÀ E TEMPI DELLA LIQUIDAZIONE**

La vendita degli immobili facenti parte del patrimonio dei debitori istanti: [REDACTED] verrà esperita con le modalità e i tempi previsti dall’art. 216 CCII, e in particolare:

-nel primo anno si porrà in essere almeno un esperimento di vendita, negli anni successivi almeno due.

-Dopo il terzo esperimento andato deserto, ai sensi del secondo comma, il prezzo potrà essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell’ultimo esperimento.

Circa le modalità, ai sensi del comma quattro, le vendite saranno effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che nelle more dovesse pervenire proposta di acquisto adeguata.



Con riferimento all'unico bene mobile in proprietà dei debitori e oggetto della presente liquidazione, si provvederà con vendita telematica, salvo, anche in tal caso che nelle more dovesse pervenire proposta di acquisto adeguata alle condizioni e al valore del bene.

Le eventuali proposte di acquisto che dovessero intervenire saranno sottoposte alla valutazione e approvazione del Giudice Delegato.

Lo scrivente Liquidatore, fatte le superiori premesse,

### DEPOSITA

Il presente inventario e il conseguente programma di liquidazione in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato.

Con osservanza

Alcamo 05.11.2025

Il Liquidatore

Dott. Pipitone Andrea